



Fondo Pensione FNM

ORGANI DEL FONDO PENSIONE FNM IN CARICA

Sono organi del Fondo Pensione FNM a norma dell'art. 14 dello Statuto:

- l'Assemblea dei Delegati
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Collegio dei Sindaci.

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

L'Assemblea dei Delegati è formata da:

30 componenti, dei quali 15 in rappresentanza dei lavoratori iscritti e 15 in rappresentanza delle Società iscritte, eletti sulla base del Regolamento Elettorale che costituisce parte integrante delle fonti istitutive.

Per il triennio 2009/2011 i Delegati eletti sono:

In rappresentanza dei lavoratori

BASSAN GIANLUIGI ANTONIO
BERNA ROBERTO
BONGIORNO ANTONIO GIORGIO
COMINELLI VALTER
CUCCH STEFANO
GIACOMELLI ALESSANDRO
GUAGNETTI PIERANGELO
LATTUADA GIAMPAOLO
LIPAROTI GIUSEPPE
MAPELLI GIORGIO
PACINI FILIPPO
PARTENZI CARLO
PETRUCCELLI CIRO
RATTI GIANPIERO
ROTELLA OSCAR

In rappresentanza delle società

ARTUSO ERNESTO
CAPPELLARI GIOVANNI
CAL LUCIO
CIOCHETTA PAOLO
DAVANZO PAOLO
FERRARIO TIZIANO
GALLI GIOVANNI STEFANO
MANTEGAZZA PAOLO
MARGARI LUIGI
MARIANI MARCO
MOSINI ALFREDO
ORLANDINI ALESSANDRO
QUARETTI MATTEO GIACOMO
RIVA ROBERTO ANTONIO
SIGNORINI GIANLUCA

Fondo Pensione FNM

Sede Legale: 20123 Milano - Piazzale Luigi Cadorna, 14 - Codice Fiscale n. 97116730157 - Iscrizione all'Albo n. 1165
Segreteria: 20123 Milano - Piazzale Luigi Cadorna 14 - telefono 02.85114388 - fax 02.85114290 - e.mail fondopens.fnm@ferrovienord.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 12 componenti eletti dall'Assemblea di cui:

- 6 in rappresentanza dei lavoratori iscritti
- 6 in rappresentanza delle società iscritte

Per il triennio 2009/2011 i Consiglieri in carica sono:

ALESSIO Girolamo	CONSIGLIERE	In rappresentanza dei lavoratori
BELLAVITA Enrico	CONSIGLIERE	In rappresentanza delle società
CATTANEO Mattia	CONSIGLIERE	In rappresentanza delle società
DIBIASE Caterina	CONSIGLIERE	In rappresentanza dei lavoratori
FUSETTI Luca	CONSIGLIERE	In rappresentanza dei lavoratori
GILARDI Giovanni	CONSIGLIERE	In rappresentanza dei lavoratori
MAGGIONI Elena	CONSIGLIERE	In rappresentanza dei lavoratori
MUZZUPAPPA Andrea	CONSIGLIERE	In rappresentanza delle società
PAGGI Mauro	CONSIGLIERE	In rappresentanza dei lavoratori
RIPAMONTI Stefano	CONSIGLIERE	In rappresentanza delle società
SIMEONI Dino	CONSIGLIERE	In rappresentanza delle società
STOPPINI Massimo	CONSIGLIERE	In rappresentanza delle società

A norma dell'art. 20 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha eletto:

PAGGI Mauro	Presidente
BELLAVITA Enrico	Vice Presidente
DIBIASE Caterina	Segretaria

A norma dell'art. 20 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha nominato:

ALESSIO Girolamo	Responsabile
------------------	--------------

COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è composto da 4 membri effettivi di cui:

- 2 eletti in rappresentanza dei lavoratori iscritti
- 2 eletti in rappresentanza delle Società iscritte

Per il triennio 2009/2011 i Revisori in carica sono:

BECCARI Selvino	SINDACO EFFETTIVO	nomina assembleare
CINOTTI Massimo	SINDACO EFFETTIVO	nomina aziendale
FILIPPINI Luigi Carlo	SINDACO EFFETTIVO	nomina aziendale
MICHELONE Fabio	SINDACO EFFETTIVO	nomina assembleare

A norma dell'art. 24 dello Statuto, il Collegio dei Sindaci ha nominato:

FILIPPINI Luigi Carlo	Presidente
-----------------------	------------

Milano, marzo 2011



Fondo Pensione FNM

STATUTO

Approvato dall'Assemblea dei Delegati del 18.02.2009

Fondo Pensione FNM

Sede Legale: 20123 Milano - Piazzale Luigi Cadorna, 14 - Codice Fiscale n. 97116730157 - Iscrizione all'Albo n. 1165
Segreteria: telefono 02.85114388 - fax 02.85114290 - www.fondopensionefnm.it - e-mail fondopensionefnm@fondopensionefnm.it

Indice

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. . 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede	3
Art. . 2 - Forma giuridica	3
Art. . 3 - Scopo	3

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica	3
Art. . 5 - Destinatari e Iscritti	4
Art. . 6 - Scelte di investimento	4
Art. . 7 - Spese	5

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. . 8 - Contribuzione.....	5
Art. . 9 - Determinazione della posizione individuale	6
Art. 10 - Prestazioni pensionistiche.....	7
Art. 11 - Erogazione della rendita.....	8
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale.....	8
Art. 13 - Anticipazioni	9

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO PENSIONE FNM

Art. 14 - Organi del Fondo Pensione FNM	10
Art. 15 - Assemblea dei delegati degli Iscritti – Criteri di costituzione e composizione	10
Art. 16 - Assemblea dei delegati degli Iscritti – Attribuzioni	10
Art. 17 - Assemblea dei delegati degli Iscritti – Modalità di funzionamento e deliberazioni.....	11
Art. 18 - Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione	12
Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori.....	12
Art. 20 - Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni	13
Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità	14
Art. 22 - Presidente	14
Art. 23 - Responsabile del Fondo Pensione FNM	15
Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione	16
Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni.....	16
Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità.....	17

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 - Incarichi di gestione	18
Art. 28 - Conflitti d'interesse.....	18
Art. 29 - Gestione amministrativa.....	18
Art. 30 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio.....	18
Art. 31 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio.....	19

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ISCRITTI

Art. 32 - Modalità di adesione	19
Art. 33 - Trasparenza nei confronti degli Iscritti.....	20
Art. 34 - Comunicazioni e reclami.....	20
Art. 35 - Clausola compromissoria.....	20

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto	20
Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo Pensione FNM e modalità di liquidazione del patrimonio21	
Art. 38 - Rinvio.....	21

**PARTE I
IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO**

**ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE, FONTE ISTITUTIVA, DURATA, SEDE**

1. Il Fondo Pensione Ferrovie Nord Milano costituito in data 22/7/1992, ai sensi degli art. 36, 37 e 38 del Codice civile, assume la denominazione di "Fondo Pensione FNM".
2. Il Fondo Pensione FNM è costituito in virtù di quanto stabilito dagli accordi aziendali stipulati dalle Società del Gruppo FNM che vi aderiscono (inteso quale comprensivo delle Società che siano o siano state legate da rapporti di controllo o colleganza ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile), e successive modifiche e/o integrazioni introdotte dagli accordi collettivi successivi.
3. Il Fondo Pensione FNM ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.
4. Il Fondo Pensione FNM ha sede in Milano, piazzale Luigi Cadorna 14, presso la Direzione di FNM S.p.A.

**ARTICOLO 2
FORMA GIURIDICA**

1. Il Fondo Pensione FNM ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

**ARTICOLO 3
SCOPO**

1. Il Fondo Pensione FNM ha lo scopo di consentire agli Iscritti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli Iscritti ed all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.
2. Il Fondo Pensione FNM non ha scopo di lucro.

**PARTE II
CARATTERISTICHE DEL FONDO PENSIONE FNM E MODALITA' DI INVESTIMENTO**

**ARTICOLO 4
REGIME DELLA FORMA PENSIONISTICA**

1. Il Fondo Pensione FNM è in regime di contribuzione definita.
2. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo Pensione FNM è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

**ARTICOLO 5
DESTINATARI E ISCRITTI**

1. Sono destinatari del Fondo Pensione FNM i dipendenti delle Società iscritte ai quali siano esplicitamente applicati gli accordi collettivi di lavoro di cui all'art. 1.
2. Sono iscritte al Fondo Pensione FNM le Società facenti parte del gruppo FNM ai cui dipendenti sono applicati gli accordi di cui all'articolo 1 del presente Statuto.
3. L'iscrizione al Fondo Pensione FNM è volontaria e deve essere effettuata secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
4. Sono Iscritti al Fondo Pensione FNM i destinatari di cui al comma 1 che abbiano aderito esplicitamente ed anche coloro che abbiano aderito con conferimento tacito del TFR secondo le normative vigenti. A seguito dell'adesione tacita, anche a tali Iscritti deve essere consegnata una Nota informativa sulle caratteristiche generali del Fondo Pensione FNM.
5. Sono iscritti al Fondo Pensione FNM coloro che al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza decidano di mantenere aperta la posizione a condizione che alla data del pensionamento, possano far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
6. Sono iscritti al Fondo Pensione FNM coloro che percepiscono le rendite previste dal presente Statuto.
7. Sono iscritti al Fondo Pensione FNM coloro che pur avendo perso i requisiti di partecipazione mantengono la posizione individuale accantonata presso il Fondo stesso.
8. L'adesione deve essere preceduta dalla consegna di una Nota Informativa sulle caratteristiche generali del Fondo Pensione FNM predisposta dal Consiglio di Amministrazione.
9. La domanda di adesione, indirizzata al Fondo Pensione FNM, deve essere corredata della documentazione stabilita dal Regolamento necessaria a provare l'eventuale status di "vecchio iscritto" agli effetti di legge.
10. Ai fini della convocazione dell'Assemblea e di ogni altra comunicazione del Fondo Pensione FNM, i Delegati all'Assemblea di cui al successivo art. 17 e gli Iscritti eleggono domicilio presso la Società in cui prestano servizio.

**ARTICOLO 6
SCELTE DI INVESTIMENTO**

1. Il Fondo Pensione FNM è strutturato, secondo una gestione multicomparto, per comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli Iscritti una adeguata possibilità di scelta.
La gestione sarà realizzata tramite la stipula di contratti assicurativi di cui al ramo vita I e III, di cui all'art. 2 del D.Lgs. 209/2005, con primarie imprese assicurative.
La Nota Informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.
2. E' inoltre previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente, specificato come:
"Comparto 1 - Garantito: gestione assicurativa ramo I".
A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma 3.
3. L'Iscritto, all'atto dell'adesione sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il "Comparto 1 - Garantito: gestione assicurativa ramo I" identificata dal Fondo Pensione FNM. L'Iscritto può successivamente variare il comparto scelto nel rispetto del periodo minimo di perma-

Fondo Pensione FNM

nenza di almeno un anno. L'Isritto può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione definisce le modalità operative per l'applicazione di quanto sopra previsto.

ARTICOLO 7 SPESE

1. Le spese di gestione del Fondo Pensione FNM sono a carico delle Società iscritte al fondo stesso, che vi partecipano in proporzione al rispettivo numero di destinatari.
2. L'iscrizione al Fondo Pensione FNM comporta le seguenti spese:
 - a. spese relative alla fase di accumulo:
 - a1. spese relative alla gestione amministrativa, da sostenere annualmente: gli oneri relativi alla gestione amministrativa e contabile del Fondo Pensione FNM sono a carico degli Isritti e delle Società secondo i criteri di ripartizione stabiliti dalla contrattazione;
 - a2. direttamente a carico dell'Isritto: in % dei contributi versati, comprensivi di quota a carico del datore di lavoro, TFR, contribuzioni volontarie, nella misura stabilita dalle convenzioni.
 - b. indirettamente a carico dell'Isritto:
 - b1. spese di gestione in % sul rendimento e/o patrimonio nella misura e con le modalità stabilite dalle convenzioni.
3. Le spese di cui al comma 2 si applicano anche a coloro che hanno aderito con conferimento tacito del TFR, di cui al precedente art. 5 comma 4.
4. Le spese di cui al precedente comma 2 si applicano ai titolari di tutte le posizioni aperte a qualsiasi titolo presso il Fondo Pensione FNM.
5. Il Consiglio di Amministrazione definisce gli importi e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota Informativa.
6. Il Consiglio di Amministrazione definisce gli importi, i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli Isritti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli stessi e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo Pensione FNM e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.
7. Le spese relative alla erogazione delle rendite saranno definite dal Consiglio di Amministrazione in sede di stipula della convenzione e saranno riportate nella Nota informativa.

PARTE III CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

ARTICOLO 8 CONTRIBUZIONE

1. Il finanziamento del Fondo Pensione FNM può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. Gli Isritti ed i loro datori di lavoro sono obbligati al versamento dei contributi previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui al precedente art. 1 e successive modifiche ed integra-

5/21

Fondo Pensione FNM

- zioni.
3. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle Società e dei lavoratori iscritti può essere stabilita dalla contrattazione aziendale in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del DLgs 252/2005.
 4. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'Isritto determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
 5. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo Pensione FNM ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
 6. L'adesione al Fondo Pensione FNM realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi e salve le previsioni degli accordi aziendali di cui al precedente art. 1.
 7. In costanza del rapporto di lavoro l'Isritto ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo Pensione FNM. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
 8. L'Isritto può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo Pensione FNM oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
 9. I datori di lavoro che non versino i contributi di cui ai commi precedenti entro i termini stabiliti dal Regolamento, sono tenuti a corrispondere al Fondo Pensione FNM, oltre l'importo dei contributi insoluti, una somma aggiuntiva, determinata dal Regolamento o in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione FNM. Tale somma è destinata a coprire, per ciascuna posizione individuale, la perdita subita a causa del ritardato versamento dei contributi, nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto del rendimento relativo alla posizione individuale medesima. L'eventuale residuo è destinato alle finalità di cui all'art. 7.
 10. Gli Isritti in aspettativa non retribuita nei casi previsti dai contratti di cui al precedente art. 1, e gli Isritti per i quali si verifichi una sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione, possono comunque versare al Fondo Pensione FNM, su base volontaria, la contribuzione a proprio carico, con le modalità previste dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 9 DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun Isritto, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'Isritto, di cui all'art. 7, comma 2, lettera a2. e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. Comparto 1 - Garantito: gestione assicurativa ramo I
Per il comparto 1 - Garantito, gestione assicurativa ramo I, la rivalutazione della posizione individuale viene calcolata, attribuita e consolidata annualmente alla data della ricorrenza.
4. Gestione assicurativa ramo III
 - 4.1. Per i comparti della gestione assicurativa ramo III la posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei rispettivi comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo

- considerato.
- 4.2. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
 - 4.3. Il Fondo Pensione FNM assume il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun Iscritto con cadenza stabilita nelle convenzioni, almeno su base mensile. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

ARTICOLO 10 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'Iscritto, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'Iscritto che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 8 comma 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'Iscritto ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
4. L'Iscritto ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'Iscritto il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Iscritto può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
5. L'Iscritto che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. L'Iscritto che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica ed intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dal successivo art. 12 commi 5 e 6.

**ARTICOLO 11
EROGAZIONE DELLA RENDITA**

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo Pensione FNM stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene convertita in rendita vitalizia.
3. Le condizioni e le forme di rendita erogate sono riportate nella Nota informativa.

**ARTICOLO 12
TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE**

1. L'Iscritto, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo Pensione FNM, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo Pensione FNM
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'Iscritto che perda i requisiti di partecipazione al Fondo Pensione FNM prima del pensionamento può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al precedente art. 10, comma 3;
 - d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del DLgs 252/2005;
 - e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo Pensione FNM, anche in assenza di contribuzione. In tale ipotesi l'Iscritto può eventualmente alimentare la propria posizione individuale nel tempo con versamenti contributivi volontari in misura da lui liberamente fissata. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la cadenza e le modalità di corresponsione della contribuzione volontaria prevista dalla presente lettera.
3. In caso di decesso dell'Iscritto prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo Pensione FNM.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo Pensione FNM provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'Iscritto con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio stesso.
Per il "Comparto 1 – Garantito: gestione assicurativa ramo I" l'importo oggetto di trasferimento o di riscatto, è quello della posizione individuale risultante al momento della liqui-

Fondo Pensione FNM

dazione.

Per i comparti della gestione assicurativa ramo III l'importo oggetto di trasferimento o di riscatto, è quello della posizione individuale risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo Pensione FNM ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

6. L'esercizio delle facoltà di trasferimento o di riscatto avvengono sulla base di una esplicita richiesta dell'Iscritto, da proporsi con lettera raccomandata, indirizzata alla sede legale del Fondo Pensione FNM.
7. Le modalità ed i termini per la richiesta e le procedure per gli adempimenti a carico del Fondo Pensione FNM sono specificati nel Regolamento di cui all'art. 20 comma 2 approvato dal Consiglio di Amministrazione.
8. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo Pensione FNM.

ARTICOLO 13 ANTICIPAZIONI

1. L'Iscritto può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'Iscritto e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

**PARTE IV
PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO PENSIONE FNM**

**ARTICOLO 14
ORGANI DEL FONDO PENSIONE FNM**

1. Sono organi del Fondo Pensione FNM:
 - l'Assemblea dei Delegati degli Iscritti;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei Sindaci.

**ARTICOLO 15
ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEGLI ISCRITTI
CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE**

1. L'Assemblea è formata da 30 componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali 15 in rappresentanza dei lavoratori, 15 in rappresentanza delle Società iscritte, eletti sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante delle fonti istitutive.
2. I Delegati restano in carica tre anni (esercizi) e sono rieleggibili.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

**ARTICOLO 16
ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEGLI ISCRITTI
ATTRIBUZIONI**

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera in materia di:
 - approvazione del bilancio annuale e della relazione generale, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo Pensione FNM;
 - determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;
 - determinazione degli eventuali compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione, qualora non dipendenti delle Società iscritte;
 - determinazione degli eventuali compensi per il Collegio dei Sindaci, qualora non dipendenti delle Società iscritte;
 - dichiarazione di responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
 - revoca degli Amministratori;
3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:
 - modifiche dell'atto costitutivo del Fondo Pensione FNM;

Fondo Pensione FNM

- modifiche dello Statuto del Fondo Pensione FNM proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- scioglimento del Fondo Pensione FNM.

ARTICOLO 17 ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEGLI ISCRITTI MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DELIBERAZIONI

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso scritto - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - da comunicare, a ciascun Delegato, a mezzo lettera, telex, telefax o mezzi telematici ed informatici, con le modalità di cui al precedente art. 5 comma 9, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Dell'avviso di convocazione il Delegato dovrà accusare ricevimento al Fondo Pensione FNM.
2. In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o via fax o con mezzi telematici ed informatici, contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno tre giorni prima della data della riunione.
3. L'Assemblea in seconda convocazione può riunirsi non prima di un'ora da quella fissata per la prima e può essere indetta con lo stesso avviso e nello stesso luogo.
4. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
5. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un quinto dei Delegati, ovvero da un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà dei Delegati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
7. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
8. L'Assemblea straordinaria per modificare l'atto costitutivo e/o lo Statuto del Fondo Pensione FNM, è validamente costituita con la presenza di almeno 22 Delegati.
9. La delibera è valida se adottata con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Delegati presenti o rappresentati.
10. L'Assemblea straordinaria per deliberare sullo scioglimento del Fondo Pensione FNM è validamente costituita con la presenza di almeno 22 dei membri che compongono l'Assemblea, anche in seconda convocazione.
11. La delibera relativa è valida se adottata con voto favorevole di almeno 22 Delegati.
12. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Ciascun Delegato può essere portatore al massimo di una delega.
13. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi dal Consigliere più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità di carica, dal Consigliere più anziano di età.
14. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario, designato dal Presidente dell'Assemblea ed è sottoscritto da entrambi.
15. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

ARTICOLO 18
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. Il Fondo Pensione FNM è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 4 ad un massimo di 12 componenti eletti dall'Assemblea di cui metà in rappresentanza dei lavoratori iscritti e metà in rappresentanza delle Società iscritte.
2. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
3. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
4. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:
 - 4.1 In caso di accordo:

con voto palese per alzata di mano su lista unica, proposta dall'Assemblea, composta da un numero di candidati pari al numero di Consiglieri eleggibili nel rispetto della composizione prevista dal presente Statuto.
 - 4.2 In assenza di accordo:
 - a) in attuazione del principio di pariteticità i componenti l'Assemblea, in rappresentanza dei lavoratori e delle Società iscritti, provvedono, disgiuntamente, alla elezione della propria metà dei Consiglieri sulla base delle rispettive liste.
 - b) le liste saranno composte da un numero di candidati pari al numero di Consiglieri eleggibili.
 - c) le liste saranno presentate dai delegati e dovranno essere sottoscritte da almeno 1/3 (un terzo) dei Delegati rispettivamente dei lavoratori e delle Società iscritte.
 - d) la lista che ottiene un numero di voti pari ai 2/3 (due terzi) dei votanti di ciascuna parte, ottiene la totalità dei Consiglieri di spettanza della relativa componente. Se nessuna lista ottiene tale quorum minimo, l'elezione viene ripetuta. Alla terza votazione, ottiene la totalità dei Consiglieri di propria spettanza, la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
 - e) ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.
 - f) i Consiglieri eletti in rappresentanza dei Lavoratori iscritti ed i Consiglieri eletti in rappresentanza delle Società iscritte costituiscono un organismo unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell'esclusivo interesse del Fondo Pensione FNM.
5. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

In fase di prima applicazione del presente Statuto gli Amministratori in carica potranno essere rieletti per un ulteriore mandato.
6. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione, è incompatibile con quella di Delegato, di membro del Collegio dei Sindaci e con la posizione di dipendente del Fondo Pensione FNM.
7. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto a partecipare all'Assemblea, ai sensi del precedente art. 15.

ARTICOLO 19
CESSAZIONE E DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, il Presidente convocherà l'Assemblea che procederà al ripristino della condizione di pariteticità dell'organo per integrazione del o dei componenti cessati. Qualor-

12/21

Fondo Pensione FNM

- ra la cessazione di Amministratori non comporti il venir meno della pariteticità dell'organo e sia garantito il numero minimo di componenti, l'integrazione potrà essere effettuata alla prima convocazione di assemblea utile.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
 3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
 4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
 5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 20 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ATTRIBUZIONI

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo Pensione FNM che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:
 - elegge nel proprio ambito il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario; il Presidente ed il Vicepresidente non possono appartenere alla stessa componente del Consiglio di Amministrazione. Il Segretario viene invece eletto nell'ambito dei membri di rappresentanza dei lavoratori;
 - convoca l'Assemblea;
 - delibera le modifiche dello Statuto ai sensi del successivo art. 36;
 - cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
 - delibera la stipulazione di convenzioni con i soggetti gestori prescelti, abilitati alla gestione delle risorse del Fondo Pensione FNM dalla legislazione vigente pro-tempore;
 - definisce l'organizzazione del Fondo Pensione FNM;
 - cura la trasparenza del Fondo Pensione FNM nella comunicazione agli Iscritti;
 - predisponde ed aggiorna la Nota informativa di cui al precedente art. 5, comma 8;
 - cura la gestione del Fondo Pensione FNM;
 - predisponde e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il bilancio annuale, nonché la relazione generale attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e alla attività svolta dal Fondo Pensione FNM;
 - predisponde il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del Fondo Pensione FNM in conformità alle delibere adottate dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione;
 - stabilisce le modalità di iscrizione al Fondo Pensione FNM;
 - stabilisce le modalità di versamento dei contributi;
 - determina la somma aggiuntiva da applicarsi sui contributi versati in ritardo;
 - delibera le modifiche del Regolamento;
 - delibera le modifiche del Regolamento - allegato A;
 - indice le elezioni dei componenti l'Assemblea dei Delegati degli Iscritti;
 - sottopone all'Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali del Fondo Pensione FNM e alle modifiche dello Statuto nonché alla procedura di liquidazione del

13/21

Fondo Pensione FNM

Fondo Pensione FNM

- Fondo medesimo;
- nomina anche nel proprio ambito il Responsabile del Fondo Pensione FNM di cui al successivo art. 23.
3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri all'Ufficio di Presidenza di cui al successivo art. 22.
 4. Per quanto riguarda le modifiche dello Statuto, vengono sottoposte alla delibera assembleare le proposte che ottengano il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 21 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente mediante avviso scritto, da inviarsi a mezzo lettera, telex, telefax o mezzi telematici ed informatici, - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - da comunicare, a ciascun componente il Consiglio di Amministrazione, almeno otto giorni di calendario prima della data fissata per la riunione.
2. In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o via fax o con mezzi telematici ed informatici, contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno tre giorni liberi prima della data della riunione.
3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogniqualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo o ne facciano richiesta almeno la metà dei componenti il Consiglio stesso.
4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
5. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica componenti il Consiglio stesso, salvo il caso di cui al precedente art. 20 comma 4.
6. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale che, previa approvazione, viene trascritto su apposito libro e firmato dal Segretario e dal Presidente.
7. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo Pensione FNM per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
8. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

ARTICOLO 22 PRESIDENTE

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo Pensione FNM sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i componenti rappresentanti le Società e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo Pensione FNM e sta per essa in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo Pensione FNM:
 - a) sovrintende al funzionamento del Fondo Pensione FNM;
 - b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;

14/21

Fondo Pensione FNM

Fondo Pensione FNM

- c) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - d) su esplicito mandato del Consiglio stipula le convenzioni in nome e per conto del Fondo Pensione FNM;
 - e) tiene i rapporti con gli organi esterni e di vigilanza;
 - f) comunica alla Covip le situazioni di conflitto di interesse che siano venute ad esistenza, specificandone la natura;
 - g) trasmette alla Covip ogni variazione della fonte istitutiva di cui al precedente art. 1 e dello Statuto unitamente ad una nota nella quale sono evidenziate le modifiche apportate;
 - h) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Presidente, in presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio del Fondo Pensione FNM, ha l'obbligo di riferire alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
 5. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario costituiscono l'Ufficio di Presidenza a cui il Consiglio di Amministrazione può attribuire compiti definiti.
 6. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
 7. Il Segretario redige processo verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere.

ARTICOLO 23 RESPONSABILE DEL FONDO PENSIONE FNM

1. Il Responsabile del Fondo Pensione FNM è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Responsabile del Fondo Pensione FNM deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo Pensione FNM dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Responsabile del Fondo Pensione FNM svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
6. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo Pensione FNM:
 - verificare che la gestione del Fondo Pensione FNM sia svolta nell'esclusivo interesse degli Iscritti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
 - inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo Pensione FNM e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
 - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli Iscritti.
7. Il Responsabile del Fondo Pensione FNM ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del fondo stesso, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

**ARTICOLO 24
COLLEGIO DEI SINDACI - CRITERI DI COSTITUZIONE**

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea, di cui metà eletti in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza delle Società iscritte.
2. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
3. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
4. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità:
 - 4.1 In caso di accordo:

con voto palese per alzata di mano su lista unica, proposta dall'Assemblea, composta da un numero di candidati pari al numero di Sindaci eleggibili nel rispetto della composizione prevista dal presente Statuto.
 - 4.2 In assenza di accordo:
 - a) per l'elezione si procede disgiuntamente mediante liste presentate dalle parti istitutive o dai Delegati e sottoscritte da almeno 1/3 (un terzo) dei Delegati della relativa componente (lavoratori e Società iscritti).
 - b) Ciascuna lista contiene i nomi di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente; risultano eletti per ciascun ambito di rappresentanza (lavoratori e Società iscritti) i sindaci la cui lista ha ottenuto il maggior numero di voti. Ciascun Delegato può sottoscrivere e votare una sola lista.
5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di 4 mandati consecutivi. In prima applicazione del presente Statuto gli attuali componenti del Collegio dei Sindaci potranno essere rieletti per due ulteriori mandati.
6. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
8. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente individuandolo di volta in volta tra i rappresentanti della parte che già non esprime il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
9. In caso di temporaneo impedimento il Presidente è sostituito dal Sindaco da Lui designato o, in mancanza, dal Sindaco più anziano di carica ovvero, a parità di anzianità di carica, dal Sindaco più anziano di età.

**ARTICOLO 25
COLLEGIO DEI SINDACI
ATTRIBUZIONI**

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo Pensione FNM, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo Pensione FNM e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci spettano i compiti ed i doveri previsti dall'articolo 2403 e seguenti del Codice Civile.
3. Al Collegio è attribuita anche la funzione di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis e

Fondo Pensione FNM

seguenti del Codice Civile.

4. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
 5. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo Pensione FNM e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
- Delle comunicazioni a COVIP il Collegio invia copia al Presidente del Fondo Pensione FNM.

ARTICOLO 26 COLLEGIO DEI SINDACI MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

1. Il Collegio dei Sindaci si riunisce almeno ogni tre mesi ed ogniqualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo o almeno due componenti lo richiedano.
2. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente mediante avviso, da inviarsi a mezzo lettera, telex, telefax o mezzi telematici ed informatici, - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza - da comunicare, a ciascun componente il Collegio dei Sindaci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
3. In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o via fax o con mezzi telematici ed informatici, da spedire almeno tre giorni prima della data della riunione.
4. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
6. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
7. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
8. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al fondo medesimo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
9. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.
10. La carica di componente del Collegio dei Sindaci, è incompatibile con quella di Delegato, di membro del Consiglio di Amministrazione e con la posizione di dipendente del Fondo Pensione FNM.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

**ARTICOLO 27
INCARICHI DI GESTIONE**

1. Le risorse finanziarie del Fondo Pensione FNM destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di fondi pensione preesistenti.

**ARTICOLO 28
CONFLITTI DI INTERESSE**

1. La gestione del Fondo Pensione FNM è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

**ARTICOLO 29
GESTIONE AMMINISTRATIVA**

1. Al Fondo Pensione FNM spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo Pensione FNM compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli Iscritti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli Iscritti;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo Pensione FNM adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo Pensione FNM e degli Iscritti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

**ARTICOLO 30
SISTEMA DI CONTABILITÀ E DETERMINAZIONE DEL VALORE
E DEL RENDIMENTO DEL PATRIMONIO**

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione FNM cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo Pensione FNM sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente

del Collegio dei Sindaci.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo Pensione FNM sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

ARTICOLO 31 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO D'ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione generale e dalla relazione del Collegio dei Sindaci.
3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo Pensione FNM durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli Iscritti possano prenderne visione.

PARTE V RAPPORTI CON GLI ISCRITTI

ARTICOLO 32 MODALITÀ DI ADESIONE

1. L'associazione al Fondo Pensione FNM avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo Pensione FNM deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo Pensione FNM verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'Iscritto è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo Pensione FNM.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo Pensione FNM; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo Pensione FNM e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo Pensione FNM e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo Pensione FNM, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'Iscritto l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

**ARTICOLO 33
TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI**

1. Il Fondo Pensione FNM mette a disposizione degli Iscritti: lo Statuto, la Nota informativa, il bilancio, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'Iscritto secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo Pensione FNM. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'Iscritto una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

**ARTICOLO 34
COMUNICAZIONI E RECLAMI**

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione FNM definisce le modalità attraverso le quali gli Iscritti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli Iscritti nella Nota informativa.

**ARTICOLO 35
CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

1. Tutte le controversie relative allo svolgimento del rapporto associativo ed alla interpretazione del presente Statuto sono deferite, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla decisione di un collegio arbitrale irrituale composto di tre arbitri.
2. Ciascuna parte della controversia nomina un arbitro; il terzo arbitro, che assume la presidenza del collegio, è nominato d'accordo dai primi due arbitri, e - in caso di mancato accordo - dal Presidente del Tribunale di Milano.
3. Il collegio giudicherà secondo diritto e senza formalità.
4. Gli arbitri designati decidono, anche a maggioranza, entro sessanta giorni dalla accettazione dell'incarico. Essi comunicano la loro decisione, sinteticamente motivata, alle parti.
5. Le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri quale espressione della loro volontà contrattuale.

**PARTE VI
NORME FINALI**

**ARTICOLO 36
MODIFICA DELLO STATUTO**

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria del Fondo Pensione FNM salvo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea alla

20/21

Fondo Pensione FNM

prima riunione utile.

4. Le delibere aventi ad oggetto modifiche statutarie devono essere trasmesse, a cura del Presidente del Fondo Pensione FNM, alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

ARTICOL 37 CAUSE DI SCIoglIMENTO DEL FONDO PENSIONE FNM E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo Pensione FNM si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo Pensione FNM.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo Pensione FNM a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo Pensione FNM nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo Pensione FNM.
4. In caso di liquidazione del Fondo Pensione FNM, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli Iscritti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
5. In ogni caso i liquidatori provvedono alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica.
6. Per gli altri soggetti si applicano le disposizioni relative al:
 - trasferimento ad altra forma pensionistica complementare;
 - riscatto della posizione individuale.

ARTICOLO 38 RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.

Milano, 18 febbraio 2009

REGOLAMENTO ELETTORALE

PARTE I – ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEGLI ISCRITTI DEL FONDO PENSIONE FNM

ARTICOLO 1 INDIZIONE DELLE ELEZIONI

- 1 - Almeno 120 giorni prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione avvia la procedura per le elezioni, ne fissa la data di svolgimento e ne dà immediata informazione alle parti firmatarie l'Accordo istitutivo delle RSU e gli Accordi aziendali costituenti le fonti del Fondo Pensione FNM. Contestualmente il Consiglio di Amministrazione comunica il numero delle società associate e quello dei lavoratori aventi diritto al voto e provvede ad informare le società associate e, per il tramite di queste ultime, i lavoratori soci mediante avviso da affiggere negli spazi solitamente adibiti alle comunicazioni di natura sindacale ovvero, in mancanza, con altre modalità.
- 2 - Le elezioni per l'Assemblea dei Delegati debbono svolgersi almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assemblea in carica.
- 3 - Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati ad avviare la procedura elettorale, le parti firmatarie l'Accordo istitutivo delle RSU e gli Accordi aziendali costituenti le fonti del Fondo Pensione FNM provvedono congiuntamente e in sostituzione, entro 15 giorni, all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

ARTICOLO 2 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

- 1 - I rappresentanti degli iscritti nell'Assemblea dei Delegati sono eletti separatamente, dai lavoratori iscritti e dai rispettivi datori di lavoro a suffragio universale e diretto, con voto libero e segreto.
- 2 - Hanno diritto di voto e sono eleggibili i lavoratori secondo quanto specificato dal successivo art. 5.
- 3 - Hanno diritto di voto e sono eleggibili i rappresentanti dei datori di lavoro secondo quanto specificato dal successivo art. 13.
- 4 - Entro sette giorni dalla data di indizione delle elezioni il Consiglio di Amministrazione trasmette al Comitato Elettorale, di cui al successivo art. 4, gli elenchi dei lavoratori iscritti aventi diritto al voto, secondo quanto stabilito dal successivo art. 5 e delle società iscritte aventi diritto al voto, secondo quanto stabilito dal successivo art. 13. Gli elenchi dei lavoratori iscritti dovranno contenere i seguenti dati: cognome, nome, cid, società, indirizzo, cap, località, provincia, data iscrizione al Fondo Pensione FNM, data di nascita.

ARTICOLO 3 COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA E COLLEGI ELETTORALI

- 1 - L'Assemblea è composta di 30 Delegati dei quali 15 in rappresentanza dei lavoratori iscritti e 15 delle società iscritte al Fondo Pensione FNM.
- 2 - L'elezione dei Delegati dei lavoratori iscritti avviene nell'ambito di due collegi individuati rispettivamente dalle aree contrattuali del ccnl degli autoferrotranviari e del ccnl del commercio.

pr

B

Prof. M. ...

R. M. ...

J

- 3 - Al collegio individuato dall'area di applicazione del ccnl degli autoferrotranviari sono attribuiti 14 Delegati, al collegio individuato dall'area di applicazione del ccnl del commercio è attribuito 1 Delegato.
- 4 - Le società garantiranno la rappresentanza dell'area contrattuale del commercio inserendo nella lista di cui all'art. 14 almeno 1 rappresentante delle società che applicano ai propri dipendenti il ccnl del commercio.

ARTICOLO 4 COMITATO ELETTORALE

- 1 - Non possono far parte del Comitato Elettorale i candidati di lista, i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i componenti del Collegio dei Sindaci del Fondo Pensione FNM.
- 2 - Entro il termine di sette giorni dalla data di indizione delle elezioni si costituisce presso la Sede del Fondo Pensione FNM il Comitato Elettorale composto da un rappresentante designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto l'accordo di costituzione delle RSU e gli Accordi aziendali costituenti le fonti del Fondo Pensione FNM e da un rappresentante nominato dalle società che hanno dipendenti iscritti al Fondo Pensione FNM.
Tali componenti saranno successivamente integrati, per lo svolgimento dei compiti di cui ai successivi articoli 7 e 15, da un rappresentante per ciascuna lista di cui al successivo art. 6 comma 2 lettera b), sempre che risulti validamente presentata ai sensi del successivo art. 7 comma 1.
Il Comitato Elettorale è unico per tutti i Delegati eletti in rappresentanza dei lavoratori iscritti di entrambi i collegi e delle società iscritte al Fondo Pensione FNM.
Il Comitato Elettorale individua al proprio interno un Presidente ed un Segretario.


PARTE II – ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI PER IL RINNOVO DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

ARTICOLO 5 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DEI LAVORATORI ISCRITTI

- 1 - Hanno diritto di voto e sono eleggibili i lavoratori che risultano iscritti al Fondo Pensione FNM al primo giorno del mese di indizione delle elezioni.

ARTICOLO 6 PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI

- 1 - Le liste dei candidati per ogni collegio vanno presentate al Comitato Elettorale, di cui al precedente art. 4, entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data di indizione delle elezioni di cui al precedente art. 1.
A tale deposito provvede un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali firmatarie l'Accordo di costituzione delle RSU e gli Accordi aziendali costituenti le fonti del Fondo Pensione FNM per le rispettive liste ovvero un elettore; questi dovranno depositare la lista in duplice copia e firmare l'originale all'atto stesso del deposito assumendo, in tal modo, la qualità di presentatori di lista.
- 2 - All'elezione dei rappresentanti dei lavoratori iscritti per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati concorrono:



a) liste presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto l'accordo di costituzione delle RSU e gli Accordi aziendali costituenti le fonti del Fondo Pensione FNM e sottoscritte da un rappresentante di ciascuna di esse;

b) liste sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione FNM i quali dovranno comunque essere complessivamente presenti in non meno di 1/3 delle società associate al Fondo stesso.

A tal fine le firme dei sottoscrittori devono essere apposte su una copia della lista e vanno corredate da una fotocopia del tesserino aziendale di identificazione.

Le liste dovranno contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione del rispettivo componente del Comitato Elettorale di cui al precedente art. 4.

La firma di presentazione di più liste comporta la sua nullità su tutte le liste.

Ciascun foglio dovrà essere sottoscritto dal presentatore di lista che certifica e risponde legalmente della regolarità ed autenticità delle firme dei sottoscrittori della lista.

3 - E' considerata nulla la firma apposta da un candidato per la presentazione di qualsiasi lista.

4 - Ciascuna lista del collegio individuato dall'area di applicazione del ccnl degli autoferrotranviari non può contenere un numero di candidati superiore a 21.

Ciascuna lista del collegio individuato dall'area di applicazione del ccnl del commercio non può contenere un numero di candidati superiore a 3.

5 - Le liste devono contenere l'indicazione dell'Organizzazione Sindacale o del Gruppo Promotore ed i nominativi dei candidati, contrassegnati con numeri progressivi secondo l'ordine di precedenza, con indicazione, per ciascuno, dei seguenti elementi identificativi: cognome, nome, cid, società di appartenenza, qualifica contrattuale.

L'accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato deve risultare da apposita dichiarazione, firmata dal candidato stesso, alla quale deve essere allegata fotocopia del tesserino aziendale di identificazione, che dovrà essere depositata contestualmente alla presentazione della lista.

Ciascun candidato non può figurare in più di una lista e un collegio.

La candidatura su più liste o collegi decade da tutte le liste.

I componenti il Comitato Elettorale non sono candidabili.

6 - Al presentatore di lista sarà restituita una copia della lista presentata con indicazione del giorno e dell'ora del deposito.

7 - La presentazione delle liste dovrà essere fatta entro le ore 12,00 (ore dodici) del trentesimo giorno dalla data di indizione delle elezioni.

Per la presentazione delle liste dovranno essere utilizzati esclusivamente gli appositi moduli, predisposti dal Comitato Elettorale

ARTICOLO 7
COMPITI DEL COMITATO ELETTORALE
PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI

1 - Il Comitato Elettorale riceve dal Presidente del Fondo Pensione FNM l'elenco dei lavoratori aventi diritto al voto suddivisi per azienda e accerta che ricorrano i requisiti di ammissibilità delle liste presentate e in particolare:

a) verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione delle liste e ne accerta la regolarità in ordine al numero dei candidati inseriti e alle firme di presentazione;

b) cancella i nomi dei candidati per i quali manca o sia incompleta la prevista dichiarazione di accettazione;

de m
kap

B

Marshall B
Morano

d

↓

- c) cancella, in caso di sovrabbondanza, gli ultimi candidati inseriti sino alla regolarizzazione della lista.
- 2- La dichiarazione di inammissibilità di una lista è comunicata al corrispondente presentatore ed ha effetto immediato.
Avverso la dichiarazione di inammissibilità il presentatore di lista può inoltrare al Comitato Elettorale, entro il giorno successivo alla comunicazione di cui sopra, ricorso scritto che dovrà essere definito entro tre giorni dalla sua presentazione.
- 3- Accertata l'ammissibilità delle liste, il Comitato Elettorale è definitivamente costituito ed è composto compiutamente dai membri di cui al precedente art. 4 comma 2.
- 4- Tutte le decisioni del Comitato Elettorale sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 5- Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, il Comitato Elettorale svolge i seguenti compiti:
- a) sulla base delle liste di cui sia stata accertata l'ammissibilità predispone la scheda elettorale, tenendo conto di quanto stabilito al successivo art. 9;
 - b) almeno 30 giorni prima della data delle elezioni, riportata sulla scheda elettorale:
 - trasmette a ciascuna azienda l'elenco dei lavoratori aventi diritto al voto unitamente alle liste presentate e ammesse ed alle istruzioni per la votazione;
 - provvede, per il tramite dei soggetti promotori, ad informare i lavoratori iscritti relativamente alle liste dei candidati ed alle istruzioni per la votazione, che dovranno essere esposti nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni negli spazi aziendali solitamente adibiti alle comunicazioni di natura sindacale o, in mancanza, in luoghi visibili ai lavoratori;
 - c) provvede ad inviare direttamente, a mezzo posta, ai lavoratori iscritti la scheda elettorale corredata di apposita busta preaffrancata per la restituzione;
 - d) procede, come previsto al successivo art. 11, alle operazioni di scrutinio generale delle schede elettorali che dovranno pervenire con le modalità di cui al successivo art. 10 comma 5;
 - e) esamina e risolve, in unica istanza, eventuali casi di contestazione;
 - f) trasmette alle società apposito comunicato conclusivo in ordine alle operazioni di voto ed ai relativi esiti di cui verrà data informazione ai lavoratori soci, per il tramite delle aziende stesse, mediante affissione negli spazi solitamente adibiti alle comunicazioni di natura sindacale o, in mancanza, in luoghi visibili ai lavoratori;
 - h) invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio al Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione FNM che la conserva per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei Delegati.
- 6- Il Comitato Elettorale cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli eletti, ai presentatori di lista, agli Organi del Fondo Pensione FNM, alle parti firmatarie che hanno sottoscritto l'accordo di costituzione delle RSU e gli Accordi aziendali costituenti le fonti del Fondo Pensione FNM.

ARTICOLO 8 ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI

- 1- La votazione avviene a mezzo di scheda comprendente tutte le liste presentate e ammesse, predisposta dal Comitato Elettorale secondo quanto previsto dal successivo art. 9.
- 2- Ogni elettore ha diritto di esprimere una preferenza contrassegnando la casella corrispondente al candidato prescelto nella lista votata.
- 3- I seggi verranno assegnati in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista secondo le previsioni di cui al successivo articolo 11.

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature that appears to read "Maurizio..." and several other initials.]

ARTICOLO 9
SCHEDA ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI

- 1 - La scheda elettorale dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - a) Intestazione:
 - a1) Fondo Pensione FNM - Elezioni dei rappresentanti dei lavoratori iscritti per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati per il periodo (anno/anno);
 - a2) data di termine delle elezioni (giorno - mese - anno).
 - b) Riquadri contenenti:
 - b1) simbolo e denominazione della lista con apposito riquadro per l'espressione del voto;
 - b2) elenco dei candidati con l'indicazione di Cognome, Nome e qualifica, ed apposito riquadro per l'espressione del voto;
 - b3) istruzioni riguardo le modalità di voto:
 - "L'ELETTORE PUÒ VOTARE UNA SOLA LISTA"
 - "L'ELETTORE PUÒ ESPRIMERE UNA SOLA PREFERENZA SULLA LISTA VOTATA".
- 2 - Le schede devono essere siglate da almeno due componenti il Comitato Elettorale.

ARTICOLO 10
ESPRESSIONE DEL VOTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI

- 1 - Ogni elettore potrà esprimere un voto per una sola lista ed una preferenza all'interno della stessa lista.
 - a) L'elettore esprime il proprio voto di lista mediante l'apposizione del segno "X" nel riquadro predisposto a norma del precedente art. 9 comma b1).
 - b) L'elettore esprime una preferenza mediante l'apposizione del segno "X" nel riquadro predisposto a norma del precedente art. 9 comma b2).
- 2 - Il voto si considera validamente espresso quale voto di lista anche nei casi in cui l'elettore:
 - a) abbia apposto il segno "X" nel riquadro relativo ad una lista ed apposto lo stesso segno accanto o sopra al nominativo di più candidati presenti all'interno della medesima lista a favore della quale ha votato;
 - b) non abbia apposto il segno "X" nel riquadro relativo ad alcuna lista, ma lo abbia apposto accanto o sopra al nominativo di uno o più candidati presenti all'interno della medesima lista.
 - c) abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo ad una lista ed abbia apposto lo stesso segno accanto o sopra al nominativo di un candidato inserito in una lista diversa;
- 3 - Il voto è nullo quando l'elettore:
 - a) abbia apposto il segno "X" nei riquadri relativi a più liste;
 - b) non avendo apposto il segno "X" nel riquadro relativo ad alcuna lista, lo abbia apposto accanto o sopra al nominativo di candidati presenti all'interno di liste concorrenti.
 - c) È nullo il voto apposto su una scheda non predisposta dal Comitato Elettorale.
 - d) Qualunque altro modo di espressione del voto, diverso da quello indicato nel presente articolo, rende nulla la scheda.
 - e) Sono nulle le schede che presentino segni non attinenti all'esercizio del voto.
- 4 - Il voto non è valido qualora la scheda non rechi alcun segno (scheda bianca).
- 5 - La restituzione della scheda contenente il voto espresso viene effettuata dal lavoratore socio mediante l'apposita busta preaffrancata ricevuta, che va rimessa esclusivamente per posta ordinaria, chiusa e anonima, al Comitato Elettorale. La

B

Mambelli

de
Vale

ci

de

busta deve pervenire, ai fini dell'ammissione allo scrutinio, entro il decimo giorno successivo alla data di chiusura delle operazioni di voto riportata sulla scheda elettorale.

ARTICOLO 11
SCRUTINIO DELLE SCHEDE E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI
DELL'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI


- 1 - Il Comitato Elettorale, sulla base della documentazione pervenuta dalle società e conclusa l'acquisizione delle schede elettorali, provvede al relativo scrutinio a partire dall'undicesimo giorno dalla data di termine delle elezioni riportata sulla scheda elettorale, redigendo apposito verbale, sottoscritto dai suoi componenti, al quale andranno allegati le liste elettorali.

Nel verbale, per ogni collegio devono essere annotati:

- il numero dei lavoratori aventi diritto al voto;
 - il numero delle schede elettorali inviate ai lavoratori iscritti e di quelle eventualmente tornate al mittente;
 - il numero dei lavoratori che hanno votato;
 - il numero di voti attribuito a ciascuna lista, quello delle schede nulle e quello delle schede bianche.
- 2 - Il Comitato Elettorale provvede per ogni collegio all'attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista con il sistema proporzionale e all'individuazione dei candidati eletti nell'ambito di ciascuna lista secondo le seguenti modalità:
- a) determina il numero dei voti validi espressi a favore di ciascuna lista;
 - b) ripartisce i seggi tra le liste sulla base del numero dei voti validi ricevuti da ciascuna lista con il seguente procedimento:
 - divide il totale dei voti validi espressi per tutte le liste per il numero dei rappresentanti da eleggere al fine di ottenere il quoziente elettorale;
 - attribuisce ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei voti validi ricevuti dalla lista stessa;
 - i seggi residui, indipendentemente dall'aver la lista conseguito o meno quozienti elettorali pieni, vengono attribuiti con precedenza alle liste che hanno un resto di voti più alto una volta effettuata la divisione di cui sopra;
 - in caso di parità di resti il seggio o i seggi residui vengono assegnati alle liste in ordine di voti validi ottenuti partendo dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
 - qualora nell'assegnazione dei seggi ci fosse assoluta parità di voti fra più liste, si procederà all'assegnazione del seggio alla lista del candidato individuato con i criteri di cui al comma successivo, fra il primo dei non eletti delle liste interessate.
 - c) All'interno di ciascuna lista risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.
A parità di preferenze si provvederà alla designazione con i seguenti criteri:
 - c1) anzianità di iscrizione al Fondo Pensione FNM, decorrente dall'ultima iscrizione;
 - c2) anzianità anagrafica;
 - c3) posizione nella lista.

ARTICOLO 12
SOSTITUZIONE DEGLI ELETTI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI

- 1 - Qualora nel corso del mandato un componente l'Assemblea dei Delegati eletto dai lavoratori perda la qualità di iscritto ovvero venga a mancare per qualsiasi motivo si



procederà alla sua sostituzione mediante il subentro del primo dei non eletti della stessa lista secondo le modalità di cui al precedente all'art. 11 comma 2.

Nel caso in cui i candidati, della lista di cui deve essere sostituito il Delegato, fossero esauriti si provvederà alla sostituzione con il candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di preferenze tra tutte le altre liste.

- 2 - Le operazioni di presa d'atto della cessazione e la comunicazione di nomina del sostituto saranno svolte dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Regolamento.

PARTE III – ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETÀ ISCRITTE PER IL RINNOVO DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

ARTICOLO 13 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DELLE SOCIETÀ ISCRITTE

- 1 - Hanno diritto di voto i rappresentanti dei datori di lavoro che hanno propri dipendenti iscritti al Fondo Pensione FNM al primo giorno del mese di indizione delle elezioni.
- 2 - Sono eleggibili i rappresentanti indicati nella lista di cui al successivo art. 14 predisposta dalle società legittimate all'elettorato attivo.

ARTICOLO 14 PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETÀ ISCRITTE

- 1 - Le Aziende provvedono congiuntamente alla formazione di una lista elettorale unica, contenente numero 24 candidati.
La formazione della lista dovrà rispettare quanto previsto dal precedente art. 3 comma 4.
La lista sarà formulata in maniera tale da prevedere:
 - per i rappresentanti delle società che applicano ai propri dipendenti il ccnl degli autotrenoferrotranviari numero 14 candidature a membro effettivo e numero 7 candidature a membro supplente che subentreranno in caso di cessazione o decadenza dalla carica dei membri effettivi;
 - per i rappresentanti delle società che applicano ai propri dipendenti il ccnl del commercio numero 1 candidatura a membro effettivo e numero 2 candidature a membro supplente che subentreranno in caso di cessazione o decadenza dalla carica dei membri effettivi.
- 2 - La lista dei candidati rappresentanti i datori di lavoro deve essere presentata al Comitato Elettorale, di cui al precedente art. 4, entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data di indizione delle elezioni di cui al precedente art. 1.
A tale deposito provvede, a nome e per conto delle società iscritte, un rappresentante da esse designato; questi dovrà depositare la lista in duplice copia e firmare l'originale all'atto stesso del deposito.
- 4 - I componenti il Comitato Elettorale non sono candidabili.

ARTICOLO 15 COMPITI DEL COMITATO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETÀ ISCRITTE

- 1 - Il Comitato Elettorale riceve dal Presidente del Fondo Pensione FNM l'elenco delle società e quello dei lavoratori soci aventi diritto al voto suddivisi per società e in particolare:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- a) verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione della lista;
 - b) predisporre la scheda elettorale, tenendo conto di quanto stabilito al successivo art. 17;
 - c) almeno 30 giorni prima della data delle elezioni, riportata sulla scheda elettorale, trasmette a ciascuna società avente diritto al voto la lista presentata e le istruzioni per la votazione;
 - d) invia a ciascuna società, provvedendo alla relativa annotazione, un numero di schede elettorali - corredate di apposita busta per la restituzione - che dovranno pervenire almeno sette giorni prima della data delle elezioni, variabile in funzione del numero dei rispettivi lavoratori iscritti al Fondo ed aventi diritto di voto. La Commissione predisporrà schede elettorali di diverso valore (1, 5, 10, 100, 250 voti), che saranno consegnate a ciascuna azienda associata in numero da eguagliare in valore quello dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione FNM ed aventi diritto di voto;
 - e) riceve da ciascuna società le schede utilizzate per la votazione e procede, come previsto al successivo art. 19, alle operazioni di scrutinio generale delle schede elettorali che dovranno pervenire con le modalità di cui al successivo art. 18 comma 5;
 - f) esamina e risolve, in unica istanza, eventuali casi di contestazione;
 - g) invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio al Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione FNM che la conserva per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei Delegati.
- 4 - Il Comitato Elettorale cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli eletti, agli Organi del Fondo Pensione FNM e alle parti firmatarie degli Accordi aziendali costituenti le fonti del Fondo Pensione FNM.
- 5 - Tutte le decisioni del Comitato Elettorale sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 16 ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETÀ ISCRITTE

- 1 - La votazione avviene a mezzo di scheda che riporta la lista unica presentata. Le schede devono essere siglate da almeno due componenti il Comitato Elettorale.
- 2 - Le schede elettorali sono predisposte dal Comitato Elettorale secondo quanto previsto dal successivo art. 17.
- 3 - Non è ammesso il voto di preferenza.

ARTICOLO 17 SCHEDA ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETÀ ISCRITTE

- 1 - La scheda elettorale dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - a) Intestazione:
 - a1) Fondo Pensione FNM - Elezioni dei rappresentanti delle società iscritte per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati per il periodo (anno/anno);
 - a2) data di termine delle elezioni (giorno - mese - anno).
 - b) Riquadro contenente:
 - b1) simbolo e denominazione della lista con apposito riquadro per l'espressione del voto;
 - b2) elenco dei candidati con l'indicazione di Cognome, Nome e qualifica;
 - b3) istruzioni riguardo le modalità di voto:
 - "L'ELETTORE PUÒ VOTARE UNA SOLA LISTA"

h

de
de

cd
MB
Morini
g

- 2 - Le operazioni di presa d'atto della cessazione e la comunicazione di nomina del sostituto saranno svolte dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Regolamento.

PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 21 CONTROVERSIE

- 1 - Ogni controversia inerente l'applicazione del presente Regolamento sarà di competenza del Comitato Elettorale che deciderà in merito.

ARTICOLO 22 DISPOSIZIONE FINALE

- 1 - Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori iscritti e delle società iscritte, quando abbiano avuto luogo secondo le norme del presente Regolamento, sono comunque valide indipendentemente dal numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato alle votazioni.
- 2 - Non è consentita l'emissione di duplicati delle schede elettorali in nessun caso.

Milano, addì 28 febbraio 2009, letto, sottoscritto, dalle OO.SS. e dalle Aziende del Gruppo FNM costituenti il Fondo Pensione FNM.

FILT/CGIL

Giancarlo Barbarossa
Enzo Lenzini

FIT/CISL

Ferruccio Saibene
Marco Ceriani

UILT/UII

Roberto Monticelli
Marini Angelo

FAISA/CISAL

Antonio Mantovani
Giuseppe Liparoti

OrSA MU.

Valter Volpi
Felice De Martino




Fondo Pensione FNM

DATI STATISTICI

ANNO	Iscritti attivi al 31/12	Contributi al Fondo (in Lire)	Contributi al Fondo (in Euro)	N. soci cessati	Rendimento lordo	Rendimento retrocesso
22.07.1992 31.12.1993	3.026	1.522.945.545	786.536	87	14,62%	13,15%
1994	2.945	1.490.026.265	769.534	152	11,89%	10,70%
1995	2.897	2.634.713.679	1.360.716	155	10,59%	9,63%
1996	2.737	2.869.162.748	1.481.799	226	11,48%	10,56%
1997	2.502	2.881.088.403	1.487.958	291	9,29%	8,59%
1998	2.456	2.967.203.627	1.532.433	59	8,51%	8,11%
1999	2.622	5.121.591.774	2.645.081	83	6,48%	6,08%
2000	2.622	5.108.074.387	2.638.100	58	6,37%	5,97%
2001	2.589	6.269.858.483	3.238.112	88	5,38%	5,08%
2002	2.623		4.263.390	167	4,89%	4,59%
2003	2.761		4.709.805	98	5,66%	5,36%
2004	2.822		5.782.419	157	4,06%	3,76%
2005	2.880		6.007.389	84	4,57%	4,27%
2006	2.766		6.239.900	166	3,97%	3,67%
2007	2.832		9.027.965	70	4,12%	3,82%
2008	2.803		9.509.021	132	4,51%	4,12%
2009	2.922		9.978.681	64	3,74%	3,44%
2010	3.041		10.463.796	83	3,88%	3,58%

Patrimonio netto al 31/12 di ogni anno (valori in euro)



Milano, 15 Giugno 2011

Fondo Pensione FNM

Sede Legale: 20123 Milano - Piazzale Luigi Cadorna, 14 - Codice Fiscale n. 97116730157 - Iscrizione all'Albo n. 1165
segreteria: telefono 02.85114388 - fax 02.85114290 - www.fondopensionefnm.it - e-mail: fondopensionefnm@fondopensionefnm.it